

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CASTROVILLARI  
UFFICIO FALLIMENTI**

**CONCORDATO PREVENTIVO**

**S.I.L.C. S.p.A.**

Partita IVA 00113310783

**Procedura n. 3/2016 R.N.C.P.**

**PARERE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE SU SESTA  
RELAZIONE SEMESTRALE DEL LIQUIDATORE**

**E**

**RELAZIONE AL G.D. SULL'ESECUZIONE DEL  
CONCORDATO AI SENSI DELL'ART. 185 COMMA 1 L.F.**

**Giudice Delegato: Dott. Alessandro Paone  
Commissario Giudiziale: Avv. Stefano Gottuso  
Liquidatore Giudiziale: Dott. Giuseppe Giacomantonio**

Il sottoscritto avv. Stefano Gottuso, quale Commissario Giudiziale nella procedura di concordato preventivo proposta dalla S.I.L.C. S.p.A., con sede legale in Corigliano-Rossano (CS),

premessso

- che il Tribunale al punto f) del decreto di omologa del presente concordato preventivo disponeva il deposito in Cancelleria da parte del Liquidatore di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi gennaio/giugno e luglio/dicembre di ciascun anno;
  - che, ai sensi dei punti f) e g) del predetto decreto di omologa il Commissario deve esprimere il proprio parere in merito a ciascuna relazione del Liquidatore;
  - che il Liquidatore Giudiziale ha depositato in data 23 febbraio 2023 la sesta relazione semestrale riepilogativa post-omologa, per il periodo dal 24 febbraio 2022 al 23 febbraio 2023;
  - che con decreto del 24.02.2023 il Giudice Delegato ha disposto il deposito entro venti giorni da parte del commissario giudiziale di relazione ex art. 185 comma 1 L.F. in ordine alla opportunità di prosecuzione delle operazioni di liquidazione;
- tanto premesso,

**il sottoscritto Commissario Giudiziale esprime il seguente parere in ordine alla relazione del Liquidatore Giudiziale, da intendersi anche quale relazione ex art. 185 comma 1 L.F. in ordine alla opportunità di prosecuzione delle operazioni di liquidazione concordataria, come disposto dal Giudice Delegato con il predetto decreto.**

**In merito alla relazione periodica del Liquidatore Giudiziale**, si espone quanto segue.

Le attività e le operazioni poste in essere dal Liquidatore Giudiziale dalla data del 24.02.2022 alla data del 23.02.2023 risultano coerenti con il piano delle attività di liquidazione, in merito al quale il sottoscritto aveva già espresso parere favorevole. Per quanto riguarda il recupero del credito di €. 3.327,55 nei confronti della società Ro.Ma. S.r.l., considerato l'ammontare del credito, il tempo trascorso, le attività già intraprese e da intraprendere, le difficoltà e le scarse probabilità di esito positivo dell'azione di recupero evidenziate dal legale incaricato, unitamente all'improbabile recupero delle spese legali sostenute e da sostenere, il sottoscritto aveva già concordato con le considerazioni esposte dal Liquidatore in merito al fatto che l'azione di recupero dovesse ritenersi antieconomica ed aveva già espresso parere favorevole alla relativa desistenza.

Per quanto riguarda la liquidazione delle azioni della BPER di cui alla voce "partecipazioni per €. 2.745,51" si invita ancora una volta il Liquidatore a riferire in merito ai relativi sviluppi.

Per quanto riguarda il contratto di locazione sottoscritto il 15.03.2018 con la G. & B. Commerciale Srl si invita il Liquidatore a sollecitare il pagamento dei canoni di locazione delle mensilità da dicembre 2021 a febbraio 2023, ad invitare la società conduttrice alla puntualità nel pagamento dei canoni mensili e di riferire in merito all'opportunità di agire giudizialmente per il recupero dei predetti canoni di locazione. Considerato poi che l'importo del canone di locazione (€ 300,00 mensili) è stato stabilito in virtù dell'accollo di tutte le spese di gestione da parte della società conduttrice, si invita altresì il Liquidatore ad accertarsi del regolare pagamento da parte della G. & B. Commerciale Srl delle spese di gestione indicate nella clausola n. 5 del contratto di locazione, in particolare delle spese necessarie ad assicurare la sorveglianza dell'intero sito produttivo appartenente alla SILC Spa.

**In merito all'opportunità di prosecuzione delle operazioni di liquidazione**, e cioè a quanto riferito dal Liquidatore circa le prospettive di attuazione del piano, il sottoscritto Commissario esprime le seguenti valutazioni.

Considerato che il sesto tentativo di vendita del complesso produttivo "non in esercizio" effettuato in data 01.02.2023 è andato deserto per mancanza di offerte, anche se un ulteriore ribasso del prezzo base rispetto all'ultimo esperimento di vendita non consentirà di realizzare un importo pari all'ammontare del passivo concordatario, prudenzialmente stimato dal Liquidatore in €. 3.000.000,00, ed anche se non sarà possibile eseguire il concordato secondo le percentuali risultanti dalla proposta concordataria omologata, non può non tenersi conto del fatto che la proposta ai creditori approvata ed omologata riguarda un concordato preventivo liquidatorio con cessione dei beni e che il piano concordatario di adempimento prevede la liquidazione di tutto il patrimonio dell'impresa debitrice. L'alternativa della liquidazione fallimentare comporterebbe un aumento delle spese di procedura senza alcuna possibilità d'incrementare l'attivo.

Naturalmente, come disposto dal G.D., si dovrà dare comunicazione a tutti i creditori che la mancata vendita del complesso produttivo negli esperimenti d'asta già effettuati, purtroppo andati tutti deserti, ha determinato l'impossibilità di eseguire il concordato secondo le percentuali risultanti dalla proposta concordataria omologata.

Non essendosi verificato e riscontrato a carico dell'impresa debitrice il compimento di atti finalizzati ad impedire o ritardare l'esecuzione del concordato e non avendo accertato a carico dell'impresa debitrice alcun occultamento o dissimulazione di parte dell'attivo ovvero alcuna dolosa omissione di denuncia di uno o più crediti ovvero l'esposizione di passività insussistenti ovvero il compimento di altri atti di frode, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per una iniziativa d'ufficio per l'annullamento del concordato né per la revoca dell'ammissione e la dichiarazione del fallimento nel corso della procedura ex art. 173 L.F.

A fronte della prospettata impossibilità di eseguire il piano concordatario con il ricavato della vendita dei beni e quindi di soddisfare il ceto creditorio nella misura indicata nella proposta approvata ed omologata, la legittimazione attiva a chiedere la risoluzione del concordato spetta solo ed esclusivamente ai creditori ed anche uno solo di essi può chiederla al Tribunale, ai sensi dell'art. 186 L.F., a condizione che l'inadempimento non abbia scarsa importanza.

Trattandosi di concordato pieno liquidatorio e considerato che l'alternativa liquidatoria del fallimento non consentirebbe certamente di realizzare un migliore soddisfacimento delle pretese creditorie, perché si andrebbero ad aggiungere anche le spese della procedura fallimentare, il sottoscritto esprime **parere favorevole alla proposta del Liquidatore Giudiziale di proseguire la liquidazione ovvero l'esecuzione del concordato senza il vincolo del rispetto delle percentuali di soddisfazione del credito previste nel piano**, e quindi di procedere ad un ulteriore esperimento di vendita con un ribasso del 20% rispetto al prezzo base esposto nell'ultimo avviso per i lotti 1, 4, 5 e 6 e con una riduzione del 5% rispetto al prezzo base esposto nell'ultimo avviso per i lotti 2, 3 e 7, qualora nessun creditore manifesti, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la volontà di chiedere la risoluzione del concordato ai sensi dell'art. 186 L.F., e quindi implicitamente accetti la possibilità che all'esito degli esperimenti di vendita possano realizzarsi ricavi inferiori a quelli ipotizzati nel piano concordatario omologato.

Come disposto dal Giudice Delegato con provvedimento del 24.02.2023, il sottoscritto darà immediata comunicazione a tutti i creditori ed alla società debitrice della relazione depositata dal Liquidatore Giudiziale il 23.02.2023 e del presente parere contenente anche la relazione ex art. 185 comma 1 L.F. del Commissario Giudiziale e chiederà espressamente alla società debitrice di manifestare se condivide le osservazioni del Liquidatore ed a tutti i creditori di pronunciarsi in merito alla volontà di richiedere al Tribunale la risoluzione del concordato preventivo per inadempimento ex art. 186 L.F. ed eventualmente la dichiarazione di fallimento della S.I.L.C. Spa, assegnando loro il termine di trenta giorni dalla comunicazione per manifestare la volontà; trascorsi i trenta giorni assegnati, informerà il Giudice Delegato in merito alle determinazioni della società debitrice ed a quelle del ceto creditorio.

Ai sensi del punto f) del decreto di omologa, la relazione semestrale depositata il 23.02.2023 dal Liquidatore unitamente al presente parere del Commissario Giudiziale sarà pubblicata, a cura del sottoscritto, nell'area del sito internet del Tribunale di Castrovillari riservata ai creditori.

Cosenza/Castrovillari, li 27 febbraio 2023

Il Commissario Giudiziale  
**Avv. Stefano Gottuso**